



Città di Lucca

Amministrazione comunale

08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente

**Ordinanza n. 1306 del 24/08/2018**

**Oggetto: SETTEMBRE LUCCHESE 2018 - DISPOSIZIONI LIMITATIVE ALLA VENDITA ED ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL'AMBITO DEL LUNA PARK.**

**IL SINDACO**


Premesso che:

nell'ambito del "Settembre Lucchese" la zona di piazzale Don Baroni ospita il tradizionale Luna Park nel periodo 25.08.2018/30.09.2018;

con nota prot. n. 107362 del 24.08.2018, il Questore di Lucca ha richiesto, riguardo agli esercizi, anche mobili, ubicati all' interno del suddetto piazzale nonché agli esercizi siti nelle immediate vicinanze, compresi tra via delle Tagliate, via Carlo del Prete e via Barsanti e Matteucci, l'emissione di un ordinanza per *garantire l'ordinato svolgimento delle attività del Luna Park idonea a prevenire una situazione di rischio per le possibili pregiudizievoli conseguenze per l'ordine pubblico connesse all'abuso di bevande alcoliche nonché per la prevedibile dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori;*

nello specifico la richiesta riguarda la limitazione a) alla vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro e b) alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 22.00 fino alla chiusura del Luna Park, orario quest'ultimo che non può superare le ore 01.00 del giorno successivo;

ai sensi dell'art. 42 comma 2 vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, già sono vietate agli esercizi commerciali e artigiani, agli esercenti il commercio su area pubblica, ai pubblici esercizi e ai circoli privati (anche qualora siano utilizzati distributori automatici) *"la somministrazione e l'asporto che determini la detenzione, da parte della clientela, fuori dai locali medesimi di bevande, bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallici, ferma restando la possibilità di somministrare nei suddetti contenitori , all'interno dei locali stessi e nelle aree all'aperto di pertinenza dei locali o nell'area di suolo pubblico concessa ai medesimi"* dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;



per quanto riguarda la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro, la richiesta del Questore è intesa ad estendere l'arco temporale del divieto, facendolo partire dalle ore 16.00 oltre a ricomprendere espressamente nel divieto anche gli alimenti;

l'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana prevede che l'Amministrazione possa ampliare gli orari di divieto in concomitanza di eventi particolari quale sicuramente è da considerare il Luna Park del Settembre Lucchese;

per quanto riguarda la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione il richiamato Regolamento di Polizia Urbana, all'art. 42 c.1 prevede che: *"Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e per la tranquillità pubblica, in particolari zone della città, l'amministrazione comunale, con idoneo provvedimento amministrativo, può introdurre limitazioni orarie alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7-bis, del D.lgs. 267/2000"*;

quanto sopra premesso ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del d.lgs 267/2000 e dell'art 42 del vigente Regolamento di Polizia Urbana,


### o r d i n a

agli esercizi, anche mobili, ubicati all' interno del suddetto piazzale nonché agli esercizi siti nelle immediate vicinanze, compresi tra via delle Tagliate, via Carlo del Prete e via Barsanti e Matteucci, per il **periodo 25 agosto-30 agosto 2018:**

- a) il divieto di vendita e somministrazioni di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro **dalle ore 16.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo;**
- b) il divieto vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione **dalle ore 22.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo.**

Significa  
che

salvo quanto richiamato al successivo periodo, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite viene sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana ovvero ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000;



per quanto riguarda la vendita per asporto, nel caso degli esercizi di vicinato e, più in generale, il divieto di vendita di bevande di contenuto alcolico, le attività sono comunque ed inoltre soggette alle specifiche prescrizioni e sanzioni previste dall' art. 6 del d.l. 117/2007;

in ragione dell'urgenze e del numero degli interessati l'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, mediante affissione all'Albo Pretorio;

la stessa viene inserita nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmessa via pec alle Associazioni di Categoria e, ove possibile, ai titolari di posteggi autorizzati ubicati nell'area;

nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificarne l'osservanza.

IL SINDACO  
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.